



COMUNE DI TRAMONTI
PROVINCIA DI SALERNO

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 17 MARZO 2020

Oggetto: ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE PREVENTIVE E PRECAUZIONALI PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19.

IL SINDACO

VISTI:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020 n. 2180, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 23 febbraio 2020 avente ad oggetto: "COVID19. Nuove indicazioni e chiarimenti";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";
- il DPCM 1 marzo 2020 RECANTE "Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1";
- il DPCM 8 marzo 2020 recante Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus;
- l'Ordinanza n. 8 del 8 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania", del Presidente della Regione Campania;
- il DPCM 9 marzo 2020 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus";
- il DPCM 11 marzo 2020 recante "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus";
- L'ordinanza n. 12 dell'11.03.2020, relativa al divieto di svolgimento dei mercati e delle fiere;
- l'Ordinanza n. 13 del 12 marzo 2020 relativa ad ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del Presidente della Regione Campania;
- le Ordinanze n. 14, n. 15 e n. 16 del 13 marzo 2020 relativa ad ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, del Presidente della Regione Campania.

VISTI E RICHIAMATI:

- il DPCM 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020, recanti "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

- il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all'art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”;
- il DPCM 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;
- l'art. 32 della Costituzione Italiana;
- l'art. 50 comma 5 del D. lgs. 267/2000 – TUEL;

ATTESO che:

- le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale, oltre che il verificarsi di eventi documentati in Regione Campania e sul territorio provinciale in comuni limitrofi, rendono necessarie misure di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica, pur nel rispetto dell'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- in virtù delle ultime disposizioni al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, occorre disporre ulteriori misure, atte a scongiurare spostamenti, che non siano dettati da motivi di comprovata necessità, assembramenti e comunque contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili;

CONSIDERATO che, in esecuzione delle disposizioni contenute nei provvedimenti governativi e regionali richiamati, nell'organizzazione e gestione delle attività finalizzate a fronteggiare la grave pandemia da Covid-19 tese ad arginare ad ogni livello territoriale i rischi di contagio per la popolazione, occorre assumere a direttrice dell'azione l'adozione di ogni ulteriore e più opportuna misura diretta al predetto scopo;

RITENUTO, pertanto,

- di vietare sul territorio comunale qualsiasi attività di vendita ambulante;
- disporre la sospensione di tutte le attività edilizie di carattere pubblico e privato sul territorio comunale, salvo i casi di emergenza ed indifferibilità;
- disporre la sospensione dell'accensione di fuochi all'aperto su tutto il territorio comunale, revocando l'ordinanza n. 72 del 28.10.2019;

ORDINA

dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e sino al 3 aprile 2020, salva diversa disposizione:

- è fatto divieto su tutto il territorio comunale di esercitare qualsiasi attività di vendita ambulante;

- la sospensione di tutte le attività edilizie di carattere pubblico e privato sul territorio comunale, salvo i casi di emergenza ed indifferibilità;
- la sospensione dell'accensione di fuochi all'aperto su tutto il territorio comunale, revocando l'ordinanza n. 72 del 28.10.2019;

DISPONE

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché tramite il sito web istituzionale.

La Polizia Locale è incaricata di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Copia della presente sarà trasmessa:

- alla Presidenza della Regione Campania;
- alla Prefettura di Salerno;
- al Dipartimento Sicurezza e Prevenzione ASL SA 1;
- al Comando Polizia Locale;
- alla locale Stazione Carabinieri;
- ai componenti del C.O.C.;
- al Responsabile del settore tecnico;

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza municipale, lì 17.03.2020

Il Sindaco

f.to *Domenico Amatruda*